



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
U.O. Didattica Studenti Medicina

GB/MLDB/CG

Decreto Rettorale del 17/12/2013
Rep. n. 2998/2013
Prot. n. 63064

Oggetto: Regolamento per il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia.

IL RETTORE

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l'art. 36 dello Statuto di Autonomia dell'Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale Prot. n. 3330 Rep.n. 55697 del 9.11.2011;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 21 marzo 2013;

VISTO il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Verona - Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2154/2013 del 20/09/2013 prot. n. 45975;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2013;

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico del 3 dicembre 2013;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il Regolamento per il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia, il cui testo è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Nicola Sartor)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1

Denominazione della Scuola di Medicina e Chirurgia

1. La Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, istituita ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'Università degli Studi di Verona, è denominata, su proposta dei Dipartimenti che ad essa afferiscono, Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 3

Collegi Didattici e Dipartimenti di afferenza

1. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti di Chirurgia, Medicina, Patologia e Diagnostica, Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Scienze della Vita e della Riproduzione, Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie.
2. La Scuola coordina i corsi di studio ad essa assegnati e i relativi collegi didattici, così come individuati ai sensi dell'art. 26, comma 5 dello Statuto e richiamati nel sottostante allegato.

Art. 4

Funzioni della Scuola

1. La Scuola, in applicazione a quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Verona, ha la funzione di favorire la piena integrazione delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali ed è responsabile del loro coordinamento in relazione ai corsi di studio dell'area sanitaria e ai dipartimenti che ad essa afferiscono; svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) funge da raccordo tra i dipartimenti cui afferiscono docenti dello stesso corso di studio o di più corsi di studio;
 - b) è responsabile dei servizi alla didattica e della loro organizzazione in relazione ai Corsi di Studio da essa coordinati. E' inoltre responsabile delle convenzioni relative alle attività didattiche e di funzionamento dei suddetti corsi di studio;
 - c) funge da struttura di riferimento per specifiche tipologie di corsi post lauream la cui gestione didattica e amministrativo-contabile non è incardinata presso un singolo Dipartimento;
 - d) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo, su delibera dei Dipartimenti di riferimento;
 - e) avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione, per l'attivazione di contratti di docenza da affidare ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, su delibera dei Dipartimenti di riferimento e approva l'attribuzione dei relativi incarichi;
 - f) assicura la continuità e l'unitarietà dei processi formativi, tutti ad alto contenuto professionalizzante, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento;
 - g) promuove e gestisce attività formative post lauream quali master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale nonché l'educazione continua in medicina (ECM);

- h) coordina l'adozione e l'applicazione dei criteri di ateneo per la garanzia della qualità dei corsi di studio e per la conduzione del riesame annuale; sovrintende e cura il processo di autovalutazione dei corsi di studio;
- i) è responsabile dell'inserimento nelle Banche Dati Ministeriali e di Ateneo delle informazioni relative ai corsi di studio da essa coordinati;
- j) favorisce il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale (AOUI Verona e altre) in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;
- k) favorisce lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca nonché l'accesso all'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico, allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari, di insegnamento e di ricerca;
- l) assicura la razionalizzazione, la qualità ed economicità dei servizi universitari e aziendali (didattica, ricerca e assistenza) anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;
- m) definisce un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad Attività Integrata al fine di valutare tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda;
- n) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne rende esecutive le deliberazioni.
2. In conformità alle norme sull'ordinamento universitario, il Presidente ha il compito di sovrintendere alle attività didattiche che fanno capo alla Struttura e di curare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'ordinamento ed il funzionamento della stessa.
3. Il Presidente designa, fra i professori di ruolo, il Presidente Vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente Vicario è nominato con Decreto del Rettore.
4. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Presidente e per la designazione del Presidente Vicario sono disciplinate dal procedimento definito nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 6

Il Consiglio della Scuola – durata e composizione

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) il Presidente che lo presiede;
 - b) i Direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;
 - c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Scuola ;
 - d) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica;
 - e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;
 - f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi;
 - g) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
 - h) una rappresentanza dei Presidenti dei collegi didattici degli altri corsi di laurea afferenti alla Struttura, selezionati in base alla numerosità degli iscritti fino ad un massimo di tre;
 - i) un Professore Associato e un Ricercatore per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Struttura.

Art. 7

Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di norma una volta al mese secondo un calendario predeterminato all'inizio dell'A.A..
2. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza si tiene conto anche dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.
4. La Scuola può istituire commissioni temporanee con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.

Art. 8

Consiglio della Scuola – competenze

Il Consiglio della Scuola è competente a deliberare in tutte le materie attribuite dallo Statuto, nonché in quelle elencate nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9

La Commissione paritetica

1. Presso la Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti – studenti, quale osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che la stessa è chiamata a coordinare.
2. La Commissione Paritetica, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'offerta formativa e sulla qualità della didattica;
 - b) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'attività di servizio agli studenti assicurata da professori e ricercatori;
 - c) definisce i criteri per la valutazione dei risultati delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) formula pareri sulla attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. La Commissione Paritetica è istituita dal Consiglio della Scuola tra i propri componenti ed è composta da quattro docenti individuati per ciascuna classe tra le macro aree dei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ambito di Medicina e Chirurgia e da quattro studenti.

Al momento dell'istituzione il Consiglio attribuisce ad uno dei docenti designati le funzioni di Presidente della Commissione, con il compito di convocare e coordinare i lavori della stessa.
3. La Commissione Paritetica elabora annualmente una relazione sui risultati delle attività di monitoraggio, vigilanza e valutazione svolte e ne cura la trasmissione ai Referenti dei corsi di studio, al Presidente del Consiglio della Scuola, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
4. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

PARTE III – NORME FINALI

Art. 10

Modifiche al Regolamento ed entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio della Scuola e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.